



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale **80126490152** – Cod Mecc. **MIIC8ER00V** C. U.U. **UFRY1V**
Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail **MIIC8ER00V@istruzione.it** – sito: **www.marcopolosenago.it**



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

AA. SS. 2018/2021 – PARTE NORMATIVA

A. S. 2019/20 – PARTE ECONOMICA

Il giornoalle ore 12,30, presso la sede dell'I. C. MARCO POLO di Senago, si è pervenuti alla fase finale della contrattazione decentrata di cui all'articolo 6 del C. C. N. L. 29/11/2007, che trova il suo presupposto logico giuridico nella programmazione del PTOF. 2019-2021;

TRA

La delegazione di parte pubblica costituita dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Di Rago, dal D.S.G.A Laura Servillo e la delegazione sindacale costituita dalla Rappresentanza Sindacale TERRITORIALE firmataria del CCNL nelle persone dei delegati:

Sig. MARIA CRIVELLA	- RSU CISL
Prof.ssa RAFFAELLA GUIDO	- RSU CGIL
Ins. PAOLA MARGUTTI	- RSU CGIL
Ins. NATALIA SCALA	- RSA SNALS

SI STIPULA

il seguente contratto Integrativo di Istituto per la disciplina delle relazioni sindacali di cui all'art. 6, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. 29/11/2007.

La contrattazione si è svolta nelle seguenti date: 6/9/2019 avvio delle procedure, 14/11/2019 tramite confronti tra le componenti, a partire dall'avvio delle trattative da parte del Dirigente Scolastico, volte alla rivisitazione del documento in atto per evitare di incorrere nella sanzione dell'inapplicabilità, alla luce delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 150/09 e successivo D. L. 95/12 convertito in Legge 135/12 del 07/08/12, L. 107/2015.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, finalità, decorrenza e durata

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

Art. 6 – Informazione

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

Art. 8 – Confronto

Art. 9 - Svolgimento degli incontri

Art. 10 - Calendario degli incontri

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 11 – Attività sindacale

Art. 12 – Assemblea in orario di lavoro

Art. 13 – Permessi sindacali

Art. 14 – Referendum

Art. 15 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

ART. 16 – Diritto di informazione e accesso agli atti

ART. 17- Trasparenza

ART. 18 – Procedure di raffreddamento e conciliazione

TITOLO TERZO – NORME SULLE SICUREZZA

ART. 19 - Principi generali

ART. 20 - Riunione Periodica

ART. 21 - Individuazione Dei Componenti Del Servizio Di Prevenzione E Protezione

ART. 22 - Doveri E Diritti Dei Lavoratori

ART. 23 - Compensi

ART. 24 - Formazione del personale

ART. 25 - Esercitazioni e prove evacuazione

ART. 26 - Le figure della sicurezza

ART. 27 - Stress da lavoro correlato

ART. 28 - Fondi per la sicurezza

ART. 29 - Norme di rinvio

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE ATA

CAPO I - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ATA E FASCE DI FLESSIBILITÀ

Art. 30 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

Art. 31 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

Art. 32 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Art. 34 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

CAPO II CRITERI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE

Art. 35 La formazione

Art. 36 Diritto alla formazione

Art. 37 Piano annuale di formazione docenti

Art. 38 Piano di formazione ATA

Art. 39 Criteri di utilizzo delle risorse

CAPO III - CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO E RIFLESSI SULLA QUALITA' DEL LAVORO DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Art. 40.- Criteri di applicazione

Art. 41 – Qualità del lavoro e benessere organizzativo

Art. 42 - Innovazione tecnologica e professionalità

Art. 43 - Innovazione tecnologica e qualità della vita

Art. 44 - Innovazioni tecnologiche e qualità del servizio

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 45 - Fondo per il salario accessorio

Art. 46 – Analisi risorse disponibili

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 47 – Finalizzazione del salario accessorio

Art. 48 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Art. 49 – Docenti: Criteri Per L'attribuzione Del Fondo Relativo Al M.O.F. Dell'istituzione Scolastica 2017/18

Art. 50 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

Art. 51 - Compensi per le attività di educazione fisica

Art. 52 - Compensi per aree a rischio

Art. 53 - Progetti extra mof

Art. 54 – ATA Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Art. 55 - Conferimento degli incarichi

Art. 56 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Art. 57 - Incarichi specifici

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Elenco allegati:

- ALL. 1 MOF GLOBALE 18/19
- ALL. 2 FIS DOCENTI 18/19
- ALL. 3 RIPARTO ATA 18/19
- RELAZIONE DS
- RELAZIONE DSGA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, finalità, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "Marco Polo" di Senago.
2. Attraverso la contrattazione si perseguono gli obiettivi di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati; di migliorare la qualità delle decisioni assunte; di sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti, per la parte **normativa** per il **triennio 2018/21**, mentre la parte di carattere **economico** ha validità per l'a.s.**2018/2019**. Si conviene che, in assenza di rinegoziazione, il presente accordo sia tacitamente prorogato.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU, si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 5 giorni dall'insorgere della controversia.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro gli ultimi giorni dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:
per la parte pubblica :il Dirigente Scolastico, e il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, per quanto riguarda l'utilizzazione del personale ATA, e comunque come membro permanente in qualità di esperto inviato dalla parte pubblica

- per la parte sindacale:** le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette all'interno dell'istituzione scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario provinciale o di un suo delegato accreditato da quest'ultimo come normativamente previsto.
2. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
 3. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
 4. Il dirigente convoca formalmente gli incontri di sua iniziativa o entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte delle RSU, per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
 5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
 6. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici, tramite affissione all'albo.
 7. Il contratto è pubblicato sul sito web della scuola.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di confronto e di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - b. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 58 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 l. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. C 2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); CCNL 2018

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, come prevede art. 1 della legge n.160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) che ha disposto che le risorse del relative all'art.1, comma 126, della legge n. 107/2015 sono confluite nel MOF e sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione.
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. C 9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 9- Svolgimento degli incontri

E' compito del Dirigente Scolastico convocare gli incontri sulla base delle scadenze definite nel successivo articolo 10.

Si conviene che, fermo restando l'obbligo per il Dirigente Scolastico di indirizzare la convocazione degli incontri a tutti gli aventi titolo per la parte sindacale, le riunioni possano avere formalmente luogo se risultano presenti, oltre al Dirigente Scolastico, almeno due su tre dei componenti della RSU e indipendentemente dalla presenza o meno dei rappresentanti territoriali delle organizzazioni di categoria.

Al termine di ogni incontro viene redatto, da un segretario individuato all'inizio di ciascuna riunione, un verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 10 Calendario degli incontri

Per l'attuazione delle relazioni a livello di istituzione scolastica si concorda il seguente calendario di massima degli incontri tra parte pubblica e parte sindacale:

uno o più incontri entro il mese di settembre per:

- comunicazione monte ore globale dei permessi sindacali spettanti ai rappresentanti eletti nelle RSU;
- confronto sui criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento da parte del personale docente e ATA;
- informazione successiva risorse liquidate nelle attività e progetti retribuiti con il fondo dell'istituzione scolastica, inclusa la quota delle risorse ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- informazione successiva sull'ammontare dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

uno o più incontri entro il mese di novembre per:

- conclusione contrattazione integrativa di istituto

un incontro entro il mese di febbraio per:

- informazione preventiva sui dati relativi alle iscrizioni degli alunni, sulla proposta di formazione delle classi e sulla conseguente previsione di organici di diritto della scuola;

un incontro entro il mese di giugno/inizio luglio per:

- informazione preventiva sull'adeguamento del numero delle classi e, conseguentemente, degli organici del personale alla situazione di fatto;
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Si conviene inoltre che altri eventuali incontri debbano realizzarsi tempestivamente, se richiesti all'altra da una delle parti per questioni attinenti alle materie oggetto di informazione o contrattazione, in particolare se finalizzati alla risoluzione di possibili contenziosi o a garantire comunque trasparenza nella gestione del personale operante nell'Istituto

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 11 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio di ogni plesso, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in saletta riunioni Via Liberazione, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 12 – Assemblea in orario di lavoro

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno **sei giorni prima**, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a 4 giorni.

2. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
3. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliera e precisamente dalle ore 8.00 alle ore 10.00
4. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.
6. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
8. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
 - a. **se le lezioni sono sospese in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio solo di n. unità di collaboratore scolastico nella sede dove ha luogo l'assemblea, nessuno negli altri plessi;
 - b. **se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio di n. 1 unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n.1. collaboratore scolastico nella sede dove ha luogo l'assemblea e di n. 1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.
9. Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 13 – Permessi sindacali

1. I membri della RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri ed orari. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal ACNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999 e successive integrazioni C. MIUR N. 615. Del 15/01/10.
2. Per la fruizione dei permessi sindacali deve essere sempre utilizzata la modulistica interna, comunicando formalmente con preavviso di almeno 2 giorni al Dirigente. Tali permessi possono essere richiesti per assemblee e/ o incontri indetti:
 - a) **dalle segreterie territoriali** delle OO.SS. se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
 - b) **direttamente dalla RSU**, per la quota di loro spettanza. Si calcola con il riconoscimento di 25.3 minuti circa per ogni dipendente a tempo indeterminato, salvo diverse indicazioni. La quota è cumulativa per tutti i componenti della R.S.U. La quota viene determinata ogni anno in base al numero di dipendenti.
3. Gli incontri relativi alla “contrattazione d'Istituto” si svolgono, previa intesa tra le parti, al di fuori dell'orario di servizio. Se ci si riunisce durante le ore di servizio queste devono essere defalcate dal monte ore complessivo spettante alla componente sindacale interna all'istituto.
 Il delegato RSU docente, per motivi legati alla continuità didattica, può cumulare le ore di permesso fino ad un massimo di 12 gg. all'anno e per non più di 5 gg ogni due mesi.
 Il delegato RSU personale ATA, può cumulare fino a 20 gg di permesso all'anno, senza sostituzione.

Art. 14 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 15 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. In caso di sciopero, la comunicazione, prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 del 26-05-1999 sulle norme di attuazione della L. 146/90 e sue modifiche ed integrazioni, sarà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.
2. Il Dirigente scolastico affigge la comunicazione della proclamazione dello sciopero all'albo sindacale e ne dà immediato avviso al personale interessato mediante circolare interna al fine di raccogliere, in forma scritta su apposito modulo, l'individuale dichiarazione **volontaria** di adesione, che, una volta espressa, non può essere revocata.
3. In caso di adesione allo sciopero del Dirigente scolastico, le relative funzioni essenziali e/o urgenti sono svolte nell'ordine dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano per età.
4. Il Dirigente scolastico riorganizza il servizio per salvaguardare i diritti dei minori. Gli insegnanti che non aderiscono allo sciopero, nel caso in cui non possono essere garantite lezioni regolari, potranno essere utilizzati con opportuni slittamenti di orario pari a un monte ore totale pari alle ore di servizio della giornata. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente comunicherà alle famiglie tramite gli insegnanti le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio
5. Per lo sciopero in cui è coinvolto anche il personale ATA i **servizi minimi** devono essere garantiti, come previsto dalla L. 146/90 e sue modificazioni e integrazioni, durante le seguenti attività:
 - attività amministrative e gestionali degli scrutini e delle valutazioni finali
 - attività amministrative e gestionali degli esami di stato I ciclo
 - pagamento degli stipendi al personale a tempo determinato

I **servizi minimi** devono essere garantiti da:

1 collaboratore scolastico per ogni plesso interessato alle suddette attività

1 assistente amministrativo preposto abitualmente ai suddetti compiti.

In caso di totale partecipazione, l'individuazione del personale avviene sulla base della personale disponibilità. In mancanza di disponibilità si ricorrerà al sorteggio tra coloro che hanno aderito ai precedenti scioperi.

Il personale precettato per l'espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute stipendiali. Il contingentamento riguarda solamente il personale A.T.A. ed è indirizzato esclusivamente ad assicurare le prestazioni indispensabili suddetti; i soggetti individuati hanno diritto di esprimere entro il giorno successivo la ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

ART. 16 – Diritto di informazione e accesso agli atti

1. Il Dirigente assicura la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alla RSU, oltre all'affissione di copia degli stessi atti all'albo della scuola.
2. La RSU e le segreterie territoriali delle OO. SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva nonché quelle relative alla contrattazione. Il diritto alla consultazione è salvaguardato nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs n 165/2001, in materia di organizzazione e disciplina degli uffici.
3. La RSU e le OO. SS. delegate hanno diritto di visionare e/o avere copia degli atti di cui al comma precedente, secondo la normativa in vigore. Di norma non oltre i 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta e comunque per motivi d'urgenza non oltre i termini di scadenza di eventuale procedimento amministrativo.

ART. 17- Trasparenza

L'affissione nell' area riservata docenti/ata (sito) dei prospetti analitici relativi al Fondo d'Istituzione, a verifica, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza mentre non vengono trascritti i compensi ad personam in base alla normativa vigente.

Copia dei suddetti prospetti, comprensivi dei nominativi, viene consegnata alla RSU nell'ambito del diritto all'informazione successiva.

ART. 18 – Procedure di raffreddamento e conciliazione

In caso di controversie sull'interpretazione e / o applicazione del contratto, le parti che lo hanno stipulato si incontrano, entro cinque giorni dalla richiesta scritta contenente una sintetica descrizione dei punti contestati, al fine di definire il contendere, previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola.

TITOLO TERZO – NORME SULLE SICUREZZA

ART. 19 Principi generali

1. Tutta l'attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, del R.S.P.P., è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e alla collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.
2. Le linee guida sono individuabili in attività di:
 - Monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
 - eliminazione dei rischi o quantomeno riduzione attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione
 - attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio
 - verifica delle misure igieniche, di emergenza di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di costrizione muscolo-scheletriche
 - definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

ART. 20 - RIUNIONE PERIODICA

1. La riunione periodica tra R.S.P.P., D.S, R.L.S. e referente della sicurezza, almeno una volta all'anno, costituisce momento di attuazione e verifica del programma di prevenzione e protezione.
2. Nella prima riunione va verificata l' idoneità dei mezzi di protezione individuale, l'attuazione e l'efficacia del programma di formazione e informazione.
3. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con o. d. g. scritto.
4. Il R.L.S. può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

ART. 21 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno il D.S. predispone, d'intesa con il D.S.G.A., il servizio e nomina gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, designa l'R.S.P.P. dandone immediata comunicazione all'R.L.S.

ART. 22 - DOVERI E DIRITTI DEI LAVORATORI

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a. osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - b. segnalare immediatamente al d. s. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al R.L.S.
 - c. non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni e manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri
 - d. collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza
 - e. frequentare i corsi di formazione e addestramento inerenti la sicurezza
 - f. accettare la nomina nelle squadre di evacuazione, di antincendio, di primo soccorso, di emergenza
2. I lavoratori hanno diritto a :
 - a. essere informati in modo generale e specifico
 - b. essere sottoposti a formazione e informazione adeguata sia per il rispetto delle norme generali sia per le norme che riguardano la singola mansione. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione a eventuali mutamenti della condizione di rischio
 - c. essere consultati e partecipare, attraverso il R.L.S. a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali
 - d. all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato e inevitabile

ART. 23 - Compensi

La partecipazione ad ogni attività di organizzazione e coordinamento (partecipazione prove evacuazione, formazione, compito di addetto e preposto,) è un diritto-dovere del singolo lavoratore e non comporta il diritto ad un pagamento accessorio.

Rimane a carico del fondo di istituto il pagamento per il referente della sicurezza e per i diversi addetti alla sicurezza nei vari plessi secondo quanto viene stabilito ogni anno dalla contrattazione decentrata.

ART. 24 - Formazione del personale

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione per i lavoratori sono quelli individuati dall'art. 37 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
4. Gli obblighi formativi sono quelli previsti dal D.Lgs 81/08 e disciplinati dai Nuovi Accordi Stato Regione in vigore dal 11/02/2012 e aggiornamento del 7/7/2016.

ART. 25 - Esercitazioni e prove evacuazione

Ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza alcun preavviso.

ART. 26 - Le figure della sicurezza

1. Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce la presenza nella scuola di tre figure principali con diverse responsabilità:
 - Il dirigente scolastico, che ha l'obbligo di chiedere all'Ente locale competente gli interventi necessari per garantire la sicurezza degli stabili e i locali della scuola;
 - Il responsabile della sicurezza **R.S.P.P.** che elabora il documento di valutazione dei rischi e che viene designato dal D.S.;
 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che svolge i compiti definiti dall'art.73 del CCNL .
2. Sorveglianza sanitaria – Medico competente
 - I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
 - Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, **fisici** e biologici elencati.
 - Del DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
 - Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

2. Sicurezza e prevenzione in ogni luogo di lavoro, la figura del RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata all'interno della RSU per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro.

È una figura resa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal D. Lgs 626/94. La legge e il CCNL (art. 71) attribuiscono al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una serie articolata di compiti e funzioni. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza gode delle stesse e identiche tutele previste dalla legge per il delegato sindacale.

Quattro sono i diritti fondamentali riconosciuti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- diritto all'informazione (accesso alla documentazione, al registro infortuni, ai luoghi di lavoro);

- diritto alla formazione;
- diritto alla consultazione e alla partecipazione;
- diritto al controllo e alla verifica

Gli obblighi a cui deve adempiere, invece, sono:

- avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo;
- mantenere il segreto d'ufficio.

Fruisce di 40 ore di permesso retribuito per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

3. Sicurezza e prevenzione in ogni luogo di lavoro, la figura del referente per la sicurezza

E' un insegnante con compito di svolgere attività di coordinamento e sensibilizzazione rispetto al tema della sicurezza cui sono stati assegnati compiti di coordinamento ed in particolare:

- Predisporre incontro inizio anno con i docenti referenti dei vari plessi per diffusione piano emergenza e sostituzione nomi
- Coordinare attività con insegnante referenti di plesso
- Preparazione comunicazioni, in collaborazione con la segreteria, per ente locale e per personale interno
- Partecipazione incontri con RSPP (lettura di tutti i documenti)
- collabora con Ds e DSGA per comunicazione (albo e sito)
- collaborazione con segreteria e dirigenza per individuazione personale da formare
- controllo con la DSGA degli acquisti relativi a sicurezza (dispositivi individuali, prodotti chimici per pulizia, ecc)

Art. 27 Stress da lavoro correlato

1. Secondo l'Accordo Europeo sullo stress lavoro correlato del 2004, lo stress è "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

2. Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il DS valuta il rischio stress lavoro-correlato del personale.

3. La valutazione viene affidata ad un'apposita commissione, e si basa sulla compilazione di una check list relativa alla raccolta di dati oggettivi.

A partire da una serie di dati oggettivi e di giudizi su alcuni indicatori ambientali, di contesto e di contenuto del lavoro, il metodo analizza la situazione complessiva dell'istituzione scolastica.

4. Sulla base delle risultanze esaminate in sede di riunione periodica, il DS in presenza di situazioni problematiche assume le dovute strategie e decisioni di intesa con il RSPP

Art. 28 Fondi per la sicurezza

Eventuali finanziamenti verranno prioritariamente utilizzati:

- a) per le spese per la valutazione del rischio, per la stesura e aggiornamento del relativo documento e per il completamento della formazione ai sensi del D.Lgs n. 81 del 2008 (consulenza esterna).
- b) aggiornamento/revisione materiale informativo e cartellonistica di Istituto, secondo i criteri previsti dalle norme in tema di sicurezza.

Art. 29 Norme di rinvio

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dai contratti con riferimento al CCNQ 7/5/96, al CCNL e agli Accordi Stato-Regioni.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE ATA

CAPO I

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ATA E FASCE DI FLESSIBILITÀ

Art. 30 Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017

Art. 31– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nel caso di svolgimento di Progetti PON saranno conferiti dal Dirigente Scolastico, incarichi di prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio, al personale che si rende disponibile.
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Art. 32 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata ENTRO il 5 settembre dell'anno scolastico in corso.;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. La fruizione delle fasce di flessibilità è riservata alle seguenti categorie di personale:
 - assolvimento della funzione genitoriale per l'accudire i propri figli di età inferiore ai 3 anni;
 - presenza in famiglia di persone diversamente abili conviventi e di persone anziane non autosufficienti (art.3.c. 3 L.104);
 - presenza in famiglia di persone affette da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza per periodi prolungati di malattia o di inabilità
3. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione del servizio
4. Al personale amministrativo, anche non in presenza delle condizioni suddette viene consentito di :
 - Completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6 + 3)

Art. 33– Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell’istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:

- cambio sede di servizio;
- utilizzo giorni di ferie/recupero.

2. Il personale docente, in caso di necessità di supplenza nella scuola non sede di elezione, è a disposizione per eventuali sostituzioni dei docenti assenti, solo nell’ordine di scuola in cui lavora e nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione con la copertura supplenze interna. Il criterio di individuazione per le eventuali supplenze sarà l’ordine alfabetico e il principio di rotazione.

Art. 34 - Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali

1. L’orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali per tutti gli assistenti amministrativi e per i collaboratori scolastici del plesso della scuola secondaria “Giovanni XXIII” e del plesso della scuola dell’infanzia “Rodari” in via Neruda.
2. Si applica l’art.55 del CCNL 29/11/07 ovvero la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali articolato su 5 giorni per tutti i collaboratori scolastici per la scuola primaria “Manzoni”, in via Liberazione, per la scuola primaria “Caduti e Dispersi Senaghesi” in via Repubblica, per la scuola dell’infanzia “Collodi”, di via Monza in quanto vi è un orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per 5 gg. settimanali (presupposto oggettivo) e un orario articolato su più turni per poter coprire l’intero orario di servizio (presupposto soggettivo).

CAPO II CRITERI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE

Art. 35 La formazione

Ai sensi dell’art. 63 del CCNL 2007 la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.

Art. 36 Diritto alla formazione

Ai sensi dell’art. 64 del CCNL 2007 la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.

Sono oggetto **di confronto i criteri per la fruizione** dei permessi per l’aggiornamento

Art. 37 Piano annuale di formazione docenti

Ai sensi dell’art. 67 CCNL 2007 il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Tale piano deve considerare gli obiettivi strategici declinati nel RAV e nel relativo PdM.

Le finalità del piano devono necessariamente tenere conto degli obiettivi e delle finalità definite a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti .

Il Piano annuale di formazione è deliberato di norma nei mesi di settembre-ottobre ed è soggetto a integrazioni e aggiornamenti sulla base di esigenze formative appositamente rilevate.

Le esigenze formative verranno rilevate attraverso i Dipartimenti Disciplinari/interclassi e eventualmente con apposita modalità on line predisposta dall’Animatore Digitale e dal team

dell'innovazione.

Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione

- promosse dall'amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l'Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati

Art. 38 Piano di formazione ATA

Il DS di concerto con il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.

I fabbisogni formativi vengono rilevati nella riunione di inizio anno per la stesura del Piano delle attività del personale ATA e devono tenere conto del processo di sviluppo della digitalizzazione e della dematerializzazione, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Art. 39 Criteri di utilizzo delle risorse

Le eventuali risorse, saranno destinate alla realizzazione di interventi formativi considerati prioritari dal Collegio dei docenti.

Le eventuali risorse provenienti dal PNSD saranno destinate ad interventi di formazione al miglioramento e allo sviluppo delle competenze digitali di tutto il personale della scuola.

Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione, salvo diversa disposizione data dal soggetto che ha finanziato la formazione.

CAPO III

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO E RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Art. 40.– Criteri di applicazione

Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all'art.22 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione.

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00, con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. In linea con il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione ([Codice dell'Amministrazione digitale - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.](#)) il lavoratore è tenuto durante le ore del servizio e comunque almeno una volta al giorno, compatibilmente con le sue esigenze di vita personale, a consultare le circolari e tutte le comunicazioni istituzionali provenienti dalla scuola (albo on line, circolari, e mail).

Art. 41 – Qualità del lavoro e benessere organizzativo

1. È compito dell'Amministrazione realizzare condizioni di lavoro che, tenuto conto delle professionalità maturate da ciascun dipendente, consenta alla scuola di erogare un servizio di qualità, e di rispondere ai criteri di efficienza ed efficacia organizzativa.
2. A tal proposito viene individuato un Gruppo di Valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato che elabora periodicamente un questionario proposto dalla RSPP sui fattori di rischio stressogeni relativi al contesto lavorativo e al contenuto del lavoro. Il Gruppo di valutazione è composto di norma da uno più collaboratori del DS, almeno un rappresentante per profilo professionale (AA, AT e CS). Gli esiti del questionario consentono al RSPP di integrare il Documento di Valutazione dei rischi per l'approfondimento del rischio Stress Lavoro Correlato nella Scuola e di individuare eventuali misure di prevenzione.
3. Tutti gli atti relativi alla qualità del lavoro e al benessere organizzativo sono diffusi tra il personale della scuola in un'apposita sezione del sito dedicata alla Sicurezza, al fine di assicurare la massima trasparenza e la promozione della legalità.
4. Le questioni legate alla promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo sono oggetto di apposito confronto all'inizio e alla fine dell'anno scolastico.

Art. 42- Innovazione tecnologica e professionalità

Tutti i processi di innovazione tecnologica e di informatizzazione dei servizi imposti dalla dematerializzazione e a supporto dell'attività scolastica saranno accompagnati da attività di formazione del personale, sia interna, che esterna.

L'acquisizione di competenze in tale ambito sarà funzionale non solo alla qualità del lavoro, alla tempestività nell'erogazione del servizio all'utenza con abbattimento dei tempi di attesa, ma sarà elemento di valorizzazione della professionalità del personale ATA, diventando criterio fondamentale per l'attribuzione di incarichi specifici e prestazioni aggiuntive.

Art. 43 - Innovazione tecnologica e qualità della vita

I processi di innovazione tecnologica non devono avere ripercussioni sulla conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita personale, anzi dovrebbero consentire un miglioramento dei tempi di lavoro e diventare, nel tempo, il presupposto per diminuire lo stress correlato alle funzioni da assolvere nel proprio mansionario. Tali processi devono comunque assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme in materia, migliorando la condizione di lavoro, in modo tale che il dipendente non trasporti nella vita privata preoccupazioni o situazioni lavorative problematiche legate al servizio scolastico.

Art. 44 - Innovazioni tecnologiche e qualità del servizio

I processi di informatizzazione devono consentire al dipendente di assolvere nei tempi prestabiliti agli adempimenti normativi e ai monitoraggi previsti dal Ministero e dagli Uffici scolastici territoriali.

Inoltre il dipendente deve assicurare la massima tempestività nella consegna all'utente della documentazione e certificazione richiesta. Nei rapporti istituzionali con altre scuole e enti pubblici l'erogazione del servizio richiesto deve essere assolto con celerità, riducendo i tempi di attesa, e utilizzando i processi informatici per una completa dematerializzazione della documentazione

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 45 Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 20/21 è complessivamente alimentato da:
- a. finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - b. finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
 - c. finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d. risorse per la pratica sportiva;
 - e. risorse per le aree a rischio;
 - f. valorizzazione personale scolastico (art. 1 della legge n.160 del 2019; ex art.1 comma 126 Legge 107/15);
 - g. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
 - h. formazione del personale;
 - l. progetti nazionali e comunitari;
 - m. funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.) ;
 - n. eventuali economie anni precedenti.

Art. 46 – Analisi risorse disponibili

1. FINANZIAMENTI MOF assegnazione Miur:

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a **73.618,90** per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007:

FIS	€	44.723,79
FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI	€	4.783,24
FINANZIAMENTO INCARICHI SPECIFICI	€	2.853,99
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€	3.010,27
FINANZIAMENTO AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA	€	1.160,44
FINANZIAMENTO AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRAT.	€	1.1427,29
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	€	15.659,88
TOTALE A. S. 2020/21		73.618,90
ECONOMIE MOF AL 31/08/2020	€	15.375,65
TOTALE COMPLESSIVO	€	88.994,56

2. ULTERIORI FINANZIAMENTI da Comune Senago:

- Collaborazioni con Comune attività varie € 4.500,00

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 47 – Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 48 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine, accantonata la quota per Indennità di direzione per la DSGA, sono assegnati per le attività del personale docente il **70%** del fondo pari a € **27.442,28** cui si aggiungono le economie 19/20 € **1.737,09 FIS**, € **1.674,25** ore Eccedenti, € **2.274,95** avviamento attività sportiva; il **30%** per le attività del personale ATA pari a € **11.760,98** cui si aggiungono le economie al 31/8/2020 quantificate in € **7.537,79 del FIS** e € **1.757,23** per Incarichi Specifici.

Le eventuali economie del MOF confluiscono nel MOF per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 49 – DOCENTI: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL FONDO RELATIVO AL M.O.F. DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 2020/21

Le attività finanziabili per il personale docente sono in relazione alle esigenze di gestione della scuola e al Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberati dagli O.O.C.C. Il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate (**V. ALLEGATO 1, 2**):

- a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, referente/i sicurezza, referente gestione sito, ecc. referenti covid).
- b. supporto alla didattica (funzioni Ptof, curricoli, valutazione, coordinatori di classe, referenti disciplinari, responsabili dei laboratori, responsabili gruppi di lavoro e di progetto, coordinamento pedagogicecc.);
- c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, referenti inclusione, referenti integrazione alunni stranieri, referenti nuove tecnologie ecc.);
- d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa (responsabili di progetto, di iniziative in rapporto con il territorio, ecc.).

Art. 50 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. In considerazione dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate all'istituto scolastico per l'erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale che per l'a.s. 2020/21 è complessivamente di € **15.659,88** . Tali risorse sono ripartite secondo la seguente percentuale: 20% al personale ATA comprensiva della valorizzazione della figura del DSGA e 80% al personale docente:
 - 80% al personale Docente € **12.757,90**;
 - 20% al personale ATA € **3.131,98**.
2. Per i docenti ai sensi dell'ex art. 1 comma 127 della legge 107/2015 visti i criteri adottati dal Comitato di valutazione, i compensi sono ripartiti secondo le seguenti modalità di accesso e i seguenti criteri.

Modalità di accesso: possono accedere tutti i docenti : quelli a tempo indeterminato e determinato, i neo immessi su autocandidatura.

Il numero dei beneficiari del bonus non può essere inferiore al 25% del numero dei docenti dell'organico di diritto dell'autonomia presenti nell'istituzione scolastica

I compensi sanno distribuiti entro max 5 fasce in base ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione

Il compenso minimo per ogni docente non può essere inferiore a 200,00 euro e quello massimo non superiore a 900,00 euro.

3. La quota di valorizzazione del personale Ata sarà suddiviso secondo i criteri definiti in sede di contrattazione ovvero per il corrente anno scolastico sarà legata alla gestione della situazione sanitaria legata al "Covid 19".

Per il personale amministrativo si valorizzano la disponibilità per reperibilità in caso di emergenza e l'intensificazione dell'attività per emergenza Covid (sia in presenza che in smart working) oltre l'orario di servizio).

Sarà riconosciuto un compenso forfettario di 230,00 € a 6 Assistenti amministrative.

Per il personale Collaboratore Scolastico sarà valorizzata l'intensificazione dell'attività per emergenza Covid. Sarà riconosciuto un compenso forfettario di 200,00 € a 7 persone.

La differenza di € 351.98, viene riconosciuta alla DSGA per la collaborazione e il maggior lavoro per la ripresa delle attività della scuola in presenza .

Art.51 - Compensi per le attività di educazione fisica

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica pari a € 3.435,39 (di cui € 1.172,45 a. s. 18/19 - € 1.102,50 a.s. 19/20 e € 1.160,44 a.s 20/21) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti, che si dichiarano disponibili, per le ore effettivamente prestate al di fuori dell'orario di servizio per progetti deliberati dal Collegio Docenti.

Art.52 - Compensi per aree a rischio

I compensi previsti per le aree a rischio € 1.427,29 cui si aggiungono € 394,34 economia 19/20, vengono assegnati ai docenti che sulla base delle loro competenze si dichiarano disponibili per progetti di alfabetizzazione degli stranieri deliberati in collegio.

Art. 53 Progetti extra MOF

1. Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale e alle relative competenze.

Si dà priorità nello svolgimento di tali attività al personale che lavora nel plesso coinvolto nel progetto.

Nella assegnazione degli incarichi si seguirà la seguente procedura:

- Applicazione dei criteri deliberati dagli Organi collegiali per individuazione di personale con specifiche competenze (utilizzo di bando interno);
- Individuazione del personale da parte del Collegio dei Docenti con relativa delibera;
- Tutto il personale in possesso dei titoli può partecipare, senza esclusione alcuna;
- Dove possibile si favorirà la rotazione delle persone individuate o disponibili per consentire una più ampia partecipazione;
- Si eviterà, dove possibile, la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone.

Per il personale ATA:

- Si acquisirà la disponibilità del personale;
- Si procederà ad una distribuzione degli incarichi relativi ai progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati che hanno determinate competenze;
- Si provvederà, dove possibile una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.

2. Progetti finanziati dall'Ente Comunale o da altri enti (non rientranti nel punto 1.)

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale e alle relative competenze.

Nella assegnazione degli incarichi si seguirà la seguente procedura:

Per i docenti :

- Alla luce degli obiettivi del progetto, verranno acquisite le disponibilità individuali sulla base delle relative competenze
- Tutto il personale in possesso dei titoli può partecipare, senza esclusione alcuna.
- Dove possibile si favorirà la rotazione delle persone individuate o disponibili per consentire una più ampia partecipazione;
- Si eviterà, dove possibile, la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone.

Per il personale ATA:

Si acquisirà la disponibilità del personale

- Si procederà ad una distribuzione degli incarichi relativi ai progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati che hanno determinate competenze
- Si provvederà, dove possibile una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.

Art. 54 – ATA Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Per il Personale ATA il fondo previsto è stato ripartito:

ATA amministrativi	40% del fondo
ATA collaboratori	60% del fondo

Il fondo d'istituto destinato al personale ATA è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate: **(V. ALLEGATO 3).**

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:

- Intensificazione per Sostituzione Colleghi Assenti
- Lavoro Straordinario;
- Raccolta e Gestione Registri Covid 19
- Gestione Magazzino "Emergenza Covid 19
- Coordinamento e Gestione Personale CC. SS. Assenti, copertura servizio;
- Collaborazione e Gestione Mensa Rapporti Sodexo /Classi
- Intensificazione Lavoro per Gestione Assenze Alunni – Comunicazioni alle famiglie
- Intensificazione Lavoro per Gestione Assenze e Contratti Personale
- Collaborazione Dsga

- COLLABORATI SCOLASTICI:

- Maggiori impegni Flessibilità organizzativa copertura servizio
- Lavoro Straordinario
- Gestione prodotti igienici e sanitari "Emergenza Covid"
- Maggiori impegni Materna Monza - Neruda
- Coordinamento con Referente Plesso - Covid
- Servizio esterno

Nella redistribuzione si mantengono le economie realizzate in seguito alla ripartizione dell'anno precedente.

Per tutti i giorni di assenza, a partire dal primo, tutti i compensi accessori verranno ridotti in modo proporzionale e il fondo residuo verrà redistribuito fra il restante personale amministrativo o collaboratore scolastico. Saranno presi in considerazione 300 gg, lavorativi. Si opererà decurtazione dopo i quindici giorni di assenza, solo per attività da svolgere per tutto l'anno.

A consuntivo, il fondo cassa sarà ripartito in modo proporzionale al servizio aggiuntivo prestato dai singoli lavoratori.

Il F.I.S. sarà riconosciuto **solo a verifica** delle attività assegnate e svolte (primi di luglio).

Art. 55 Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
3. In fase di verifica, in caso di assenze molto prolungate del personale, tali da impedire la piena realizzazione degli obiettivi prefissati, si prevede una riduzione percentuale del compenso previsto.

Art. 56 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, in particolare per la copertura dei giorni di chiusura dei prefestivi.

Art. 57 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

Gli incarichi specifici saranno attribuiti al personale Collaboratore Scolastico che non risulta beneficiario dell'art. 7 CCNL, e al personale che non svolge mansioni ridotte.

Le attività remunerate con un compenso a carico del fondo per "incarichi specifici" sono:

- a) Assistenza alla persona, igiene e pulizia bambini, somministrazione farmaci.
- b) Assistenza amministrativa e didattica alle attività e progetti.

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate come segue:

€ 2.100,00 (45,54%) compenso € 350,00 per n. 6 unità di collaboratori scolastici per attività a) – b);

€ 2.000,00 (43,37%) compenso € 400,00 per n. 5 unità di collaboratori scolastici per attività a);

Il rimanente 11,09% € 511,23 è destinato a riconoscere gli incarichi specifici al personale supplente temporaneo "Covid" (art. 231 DL 34 del 19/5/200)

€ 120,00 per n. 3 unità di collaboratori scolastici per attività punto a) – b);

€ 151,23 per n. 1 unità di collaboratori scolastici per attività punto b)

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Art. 58 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso si dovesse sfiorare il budget si procederà con **riduzione proporzionale per ogni attività o progettazione in eccesso.**

Nel caso si dovesse verificare un taglio dei fondi, si procederà ad una riduzione proporzionale dei fondi eccetto quelli dei collaboratori del Dirigente (quota forfetaria) sino al completamento della disponibilità del FIS.

Nel caso contrario, se dopo il pagamento di tutte le attività previste, si accertassero delle eccedenze di fondi, si retribuiranno:

- le ore svolte e dichiarate (accertate dal Dirigente come ore effettivamente rientranti nel PTOF e necessarie alla sua realizzazione) in esubero rispetto ai budget assegnati.

Per tutti i giorni di assenza, a partire dal primo, tutti i compensi accessori verranno ridotti in modo proporzionale e il fondo residuo verrà ridistribuito fra il restante personale docente, amministrativo o

collaboratore scolastico. Saranno presi in considerazione, per i docenti 200 gg, comprensivi di sospensione dell'attività didattica.

Si opererà decurtazione dopo i quindici giorni di assenza, solo per incarichi su tutto l'anno esclusi i collaboratori del dirigente, mentre non si opererà alcuna decurtazione per impegni su progetti e o commissioni a condizione che si raggiunga il risultato prefissato.

Elenco allegati:

- ALL. 1 MOF GLOBALE 20/21
- ALL. 2 FIS DOCENTI 20/21
- ALL. 3 RIPARTO ATA 20/21
- RELAZIONE DS
- RELAZIONE DSGA

Letto e approvato e sottoscritto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Di Rago

IL DSGA
Laura Servillo

Sig. MARIA CRIVELLA

Prof.ssa RAFFAELLA GUIDO

Prof.ssa PAOLA MARGUTTI

Ins. NATALIA SCALA
